


# Futuro dell'energia Perché il nucleare sarà la fonte n. 1 fino a dopo il 2000

Quale sarà l'energia del futuro? Su questo tema l'Istituto Gramsci tenne un convegno di studio alle Frattocchie nel luglio del 1977. In tale convegno, sulla base di una relazione presentata da chi scrive, si dibatté per due giorni da parte di esperti, economisti, politici e si giunse a quelle conclusioni che poi furono recepite nella nota deliberata della Camera dei deputati dell'ottobre del 1977, che aprì la strada al Piano energetico nazionale messo a punto da Pandolfi, presentato al CIPE nell'agosto del 1981 dal ministro Marcora e definitivamente approvato dalle Commissioni competenti della Camera e del Senato, nonché dal CIPE stesso entro la fine dello stesso anno.

Ma se in quel convegno emersero elementi di grande importanza, poi recepiti dal PEN, come la diversificazione delle fonti e delle aree geopolitiche di approvvigionamento e l'opportunità di rendere il piano «scaricabile» (cioè aggiornabile nel

tempo) al mutare delle condizioni al contorno e per tener conto dei progressi della tecnologia, non fu affrontato in pieno il problema del «futuro» dell'energia, in quanto ci si limitò formalmente a esaminare l'energia del futuro nel breve e medio periodo.

Tenendo conto dello sviluppo della tecnologia, dei rilevanti progressi fatti nel campo della sicurezza, e quindi i consumi energetici procapite in un paese come il nostro sovrappopolato, con alto indice di disoccupazione, con un costo dell'energia elettrica che è oggi più del doppio di quello degli altri paesi industrializzati. Il nostro consumo annuo globale procapite di energia, calcolato in carbone, resta al livello di circa 3.000 Kg. Altrettanto più di altri paesi, il nostro consumo annuo di cui l'Italia consuma soltanto



Reattore nucleare Pec

poco più di 2.300 kWh procapite all'anno mentre gli altri paesi della CEE hanno tutti consumi superiori di almeno il 50% ai nostri. Tutto ciò mentre una delle caratteristiche dello sviluppo di fonti energetiche da tutti riconosciuta è che l'elettricità tende percentualmente a salire dal 30-35% dei consumi globali attuali al 50% verso la fine del secolo.

Il futuro dell'energia si basa su due concetti fondamentali: da un canto risparmiare energia prelevata per produrre energia calorifica a temperature inferiori a 100°C; il che significa sviluppo delle fonti rinnovabili, come solare, geotermia a bassa entalpia (acque calde del sottosuolo), biogas e via discorrendo; dall'altro potenziamento massimo del nucleare per abbassare i costi unitari del chilowattora in modo da renderlo competitivo con quello degli altri paesi della CEE.

Oggi il divario tra Italia e Francia è più del doppio a sfavore dell'Italia, che occupa l'ultimo posto tra i 13 paesi dell'OCDE come produttrice di energia elettroneucleare. Ma sul nucleare — una volta rassicurati sull'efficienza e la validità delle misure di sicurezza e sui vantaggi indiscussi che esso presenta rispetto al carbone per quanto concerne i costi e l'inquinamento ambientale — occorre aprire un discorso più moderno. Poiché l'elettricità da fusione è una meta ancora molto lontana e quella del solare fotovoltaico impone ancora molti anni di ricerca e sviluppo — a prescindere da altri problemi ecologici e di occupazione territoriale, sui quali non è il caso di soffermarsi in questa sede — l'energia elettrica del futuro, cioè fino al secondo o terzo decennio del prossimo secolo,

non potrà che essere fornita prevalentemente da centrali elettroneucleari alimentate dai reattori veloci.

I reattori veloci autofertilizzanti sembrano infatti destinati ad avere un ruolo sempre maggiore nei programmi futuri dell'energia nucleare: è di poco tempo fa la notizia della costituzione a Parigi del gruppo europeo di studio su questo tema, denominato «ARE» (reattore da Londra si è appreso, come informano le agenzie di stampa, che la Gran Bretagna si affiancherà al pool di cinque paesi europei (Germania Federale, Italia, Francia, Belgio e Olanda) nella progettazione di un nuovo reattore veloce autofertilizzante, battezzato «Superphenix». Si si augura inoltre che anche la CEE non si terrà fuori dalla impresa e che vorrà, anche con una partecipazione finanziaria modesta, mettere il proprio «capello» su questa iniziativa.

Il problema della sicurezza dei reattori veloci si presenta inoltre di più facile soluzione di quanto non si pensi. Infatti, la loro struttura è intrinsecamente migliore di quella degli attuali reattori ad acqua leggera. Inoltre la tecnologia dei reattori veloci, per quanto riguarda le misure di sicurezza e sui vantaggi indiscussi di fusione, è decisamente più rapidamente liberata dalla dipendenza da quel paese, dove l'energia è prodotta, e sempre in una combinata disponibilità di varie fonti, con una rilevante fetta da attribuire alle energie rinnovabili per i civili e industriali di tipo colturale, ma è anche nello sviluppo del nucleare da reattori veloci sorgono per quanto concerne l'elettricità.

Felice Ippolito

## INTERVISTA/ Antonella Crielesi, espulsa dal lavoro perché alta 1.55

# «Cara signorina, non è all'altezza»



Antonella Crielesi, l'impiegata nel carcere di Volterra che è stata licenziata per la sua statura: 1,55. Licenziata per lo stesso motivo e in base allo stesso regolamento (del 1940) la giovane palermitana Donatella Guzzo, di 22 anni: vinto il concorso, aveva trovato il carcere di Volterra. Le Poste, i Trasporti, la Difesa, il ho fatti tutti, la trafila solita, la domanda, la carta bollata, il curriculum, i dati, la documentazione, l'esame di cultura.

ROMA — Antonella Crielesi, è una storia italiana. Lei è giovane, uno di quei giovani sui quali si è tanto calorosamente soffermato il presidente nel suo discorso di fine d'anno, uno di quei famosi giovani «speranza del nostro futuro». Giovane ma non giovanissima; Antonella sta infatti per toccare la trentina, essendo nata nel '54; eppure non sa bene dove andrà a parare, non avendo «ancora» un lavoro fisso.

Cioè, un lavoro lo aveva, ma lo ha perduto per la curiosa ragione che è, come si dice a Roma, una «bassetta»: alta 1,55, troppo pochi per poter occupare il posto (per altro da lei vinto con regolare concorso) di impiegata presso il carcere di Volterra: dato che, a norma di regolamento — addirittura risalente al 1940 — è «indispensabile per quel posto di avere una statura di almeno 1,60. E lo stesso regolamento che pretendeva l'iscrizione al PNF e l'appartenenza alla razza ariana».

lo sa, e non si fa illusioni. C'è una storia italiana. Lei è giovane, uno di quei giovani sui quali si è tanto calorosamente soffermato il presidente nel suo discorso di fine d'anno, uno di quei famosi giovani «speranza del nostro futuro». Giovane ma non giovanissima; Antonella sta infatti per toccare la trentina, essendo nata nel '54; eppure non sa bene dove andrà a parare, non avendo «ancora» un lavoro fisso.

Cioè, un lavoro lo aveva, ma lo ha perduto per la curiosa ragione che è, come si dice a Roma, una «bassetta»: alta 1,55, troppo pochi per poter occupare il posto (per altro da lei vinto con regolare concorso) di impiegata presso il carcere di Volterra: dato che, a norma di regolamento — addirittura risalente al 1940 — è «indispensabile per quel posto di avere una statura di almeno 1,60. E lo stesso regolamento che pretendeva l'iscrizione al PNF e l'appartenenza alla razza ariana».

Il regolamento che le ha tolto il posto è del 1940: prediligeva la razza ariana e gli iscritti al partito fascista «Quanti concorsi ho fatto? Tutti, per dieci anni» L'amarezza di tornare nell'esercito dei giovani disoccupati

certificato medico arriva, lei è automaticamente espulsa. La burocrazia è lenta, si sa, ci mette più di un anno ad accorgersene: ma a quel punto il dato è tratto. Non ci sono santi.

Strano. Non siamo un popolo di vikinghi, quei famosi uomini del nord che terrorizzavano le coste inglesi con le loro flotte, le asce sanguinose e le gigantesche figure dalle chiome folte; le stangone teutoniche sono sempre state la delizia delle riviere romagnole e mai un prodotto nazionale; inoltre, nonostante che nell'ultimo decennio la statura media nazionale sia abbondantemente aumentata, non siamo ancora una nazione di longilinei dall'altezza, con target americano, alla John Wayne.

Strano. A un personaggio alto poco più di uno e cinquanta non è dato negato di longilinei dall'altezza, con target americano, alla John Wayne.

Strano. A un personaggio alto poco più di uno e cinquanta non è dato negato di longilinei dall'altezza, con target americano, alla John Wayne.

Quando i suoi documenti arrivano alla direzione del carcere, la burocrazia si erge solenne: mancano ben 4 centimetri e mezzo alla prescritta altezza fisica, quindi, licenziata. E non importa se lei ha un diploma magistrale, ha sostenuto l'esame di dattilografia con punti 8 (cioè alto) ha svolto bene il suo tema di cultura generale. E' piccola, il regolamento non lo consente.

Una storia così. Antonella abita a Vicovaro, un paesino a qualche decina di chilometri da Roma, un ex paese contadino, dove i ragazzi hanno capigliature vistose e tacchi alti su grosse motorose. E' piccola ma graziosa, viso rotondo e grandi occhi, parla con proprietà e ha modi spigliati, tutt'altro che priva di humour: le sue battute sono amare ma anche pungenti. Suo padre è pensionato, ex netturbino, 500 mila lire il mese di pensione, la madre casalinga, un'unica sorella, sposata.

Antonella è una ragazza «che sa subito tutto che deve studiare, e che deve poi lavorare presto, anzi immediatamente. Lei non perde tempo; terza media, poi il solito miraggio del diploma, ha visto mal. A 19 anni è licenziata dalla scuola magistrale, ora è pronta per cercare il lavoro, il famoso posto.

Nell'Italia dello Spacelab, del look Armani e del quinto posto nella statistica mondiale dove è più felice vivere, Antonella ha ricevuto dalla scuola un diploma, lei come tanti altri, che in pratica non serve a nulla o quasi: il posto non c'è, la qualifica neanche, tanto meno la specializzazione. Il classico pezzo di carta. Lei

scuro. Adesso può sposarsi. E' contenta, anche se non è gran che, anche se quel posto è di gran lunga inferiore a quello che il suo diploma prometteva. La lunga dizione non tragga in inganno: «adiutore nel ruolo di coadiutore» è una specie di vuota perifrasi che vuol dire semplicemente dattilografa, con mansioni puramente esecutive. «Batte a macchina e aiuta gli altri impiegati», nessuna possibilità di carriera, una figura insomma che, nei ranghi del ministero, viene subito dopo quella del commesso. Stipendio, tutto compreso,

anche con la speciale indennità carceraria, 850 mila lire.

Un po' Kafka, un po' Ionesco. Il personaggio è senza volto, non ha nome né voce. E' lì, annidato e immobile, semplicemente in un articolo di regolamento, fermo al 1940; e appena il

La cosa che aggiunge ridicolo a ridicolo è che il requisito fisico della statura riguarda solo ed esclusivamente i penitenzieri, e tra il personale dei penitenzieri medesimo, solo le tre prime figure, cioè direttori, ragionieri e coadiutori. Non vale ad esempio per gli educatori, né per i vigilianti. Il cui inquadramento risale al 1974; non vale per nessun'altra branca dell'amministrazione.

Allora, leviamola, la norma scema. Invece, non è per niente facile. Tutti, il ministro Martinazzoli in testa, la trovano, come effettivamente è, stupida e anacronistica: ma intanto è lì, scritta e inamovibile. C'è un ricorso di Antonella al Tar ma, secondo i legali, tutto ciò che il tribunale amministrativo può fare è sollevare eccezione alla Corte Costituzionale, presso la quale sono pendenti altri due casi analoghi. Oppure, deve intervenire il Parlamento, oppure Pertini. Insomma, se poi idiota, il paragrafo è sacro.

Antonella può attendere. Dice, con una punta di ironia non priva di rabbia: «La prossima volta mando una lettera magari con le misure petto-vita-fianchi. E intanto magari mi metto a sponzorizzare qualche prodotto capace di allungare le gambe». Per lei, non sembra affatto allegro vivere nel quinto paese più felice del mondo.

Meria R. Calderoni



# LETTERE ALL'UNITA'

## «Dovendo decidere entro il 30 gennaio chiedo: a chi dare retta?»

Caro direttore,

a pag. 6 dell'Unità di giovedì 5-1, r.b.a. presenta il «tempo prolungato» e afferma che, grazie ad esso, non ci sarà più il doposcuola, «la scuola del pomeriggio, quasi una scuola di serie B: gli insegnanti infatti saranno gli stessi del mattino...».

Sull'Unità dello stesso giorno, nella pagina di Reggio Emilia, Ivano Bonacini, responsabile della commissione Scuola della Federazione del PCI, commenta: «Il rischio è, ancora una volta, che la scuola a tempo prolungato finisca per essere l'unica risposta possibile a pur legittimi bisogni di allargamento e di approfondimento dei curricoli, solo per quelle fasce di popolazione che, per motivi economici, culturali, di organizzazione familiare, non hanno potuto nel frattempo costruirsi risposte individuali. C'è il pericolo che si configurino due percorsi scolastici paralleli, con forte concentrazione classista: uno fatto di scuola normale più extra-scuola, l'altro tutto di scuola a tempo pieno prolungato. Tali percorsi paralleli reintrodurrebbero nella scuola la pratica, superata sul piano pedagogico-didattico e fortemente antidemocratica, delle classi omogenee, e quindi della concentrazione di «problemi»».

Ora io, genitore di una bambina che frequenta una classe quinta a tempo pieno, dovendo decidere entro il 30 gennaio chiedo: a chi dare retta?

funzionario, un tecnico capo reparto abbiano rinunciato alle loro mansioni per andare a svolgere quella di operaio o di usciere o di netturbino che dovrebbero essere, relativamente, altrettanto, seguendo la logica delle loro risultanze. Questo ultimo punto porta, a mio parere, ad alcune deduzioni:

1) la professionalità dei quadri, seppur mortificata sul piano economico, offre in compenso altri elementi gratificanti: potere, autonomia, minor fatica, minor noività, minor rischio;

2) questi lavoratori intendono utilizzare la loro professionalità, sia o meno riconosciuta, come strumento per accedere a livelli economici più alti degli altri lavoratori (legittimo in base ad una economia di mercato). E, volendo scandagliare meglio quest'ultimo punto, si potrebbe pervenire ad altre deduzioni: b1) hanno spesso famiglie numerosissime e onerosissime da mantenere; di qui l'esigenza di più «soldi»; b2) perseguono uno «status», un prestigio sociale che li stacchi dagli altri lavoratori.

Ritengo che questi aspetti («contraddizioni nel popolo») insieme a tanti altri, beninteso, debbano essere affrontati se non vogliamo che l'«idea» di transizione al socialismo sia sempre un'ipotesi confusa.

ENRICO DAZZANI (Genova)

## «La coda di paglia»

Cari compagni,

come è facile attaccarsi alle parole! Anche non condivido alcune espressioni inutilmente involute della lettera di Anna e Lorella pubblicata il 29-12 (non me ne vogliono le compagne) ma condivido pienamente la sostanza del loro scritto. La titolazione che ne avete dato — mettendo in evidenza una frase poco felice — evidenzia due cose: che le compagne hanno colpito nel segno e che voi avete la coda di paglia.

on. LUCIA BADESI (Como)

## Valtellina, quanti caduti hai dato all'Italia...

Spett. direttore,

auguro, che coloro che si ritrovano a Bormio a far festa sulla neve, e che all'Unità, si ricordino di onorare gli Alpini valtellinesi caduti sulle nevi di Russia, e con loro di onorare i superstiti dei battaglioni Tirano e Morbegno: più quanti sono caduti sulle nevi non sono mai guerra mondiale e i loro superstiti; non dimentichiamo i partigiani che in Valtellina, sempre sulla neve, combatterono e caddero per la nostra libertà.

L.M. BAREGGI (Milano)

## «La coda di paglia»

Cari compagni,

come è facile attaccarsi alle parole! Anche non condivido alcune espressioni inutilmente involute della lettera di Anna e Lorella pubblicata il 29-12 (non me ne vogliono le compagne) ma condivido pienamente la sostanza del loro scritto. La titolazione che ne avete dato — mettendo in evidenza una frase poco felice — evidenzia due cose: che le compagne hanno colpito nel segno e che voi avete la coda di paglia.

on. LUCIA BADESI (Como)

## La «violenza legalizzata» cooperazione della società

Caro direttore,

sono uno studente diciottenne. Vorrei esprimere il mio disaccordo con un'opinione del magistrato Fiasconaro apparsa in una violenta e infelice intervista di dicembre, nell'articolo: «Se la legge salisse sul ring».

Chiarisco subito la mia posizione di netta condanna verso la boxe; e sarei pienamente favorevole ad una sua abolizione. Mi ritengo un non violento, e come tale non posso approvare quanto detto dal magistrato. Quanto ai suoi sport violenti: ma nello stesso tempo non provo piacere nell'osservare quello che il magistrato Fiasconaro chiama «spettacolo della boxe», così come accade a lui. La nostra forza morale deve essere quella che fa prevalere in noi lo spirito non violento di fronte a episodi che potrebbero invece facilmente coinvolgerci.

Per fare rifiutare alla gente la violenza che vive tutti i giorni, non dobbiamo darle modo di assistere ad episodi di «violenza legalizzata», che certo non contribuiscono al arricchimento culturale degli individui ma cooperano alla degenerazione della società.

ARTURO IANNUCCI (Villetta Barca - L'Aquila)

## Art. 9 della Costituzione

Caro Unità,

si è d'accordo con quanto afferma Carlo Giulio Argan (nel suo articolo del 7 corr.): «Che i Bronzi non debbono... essere messi a fare da palli» e che «sono richiesti non tanto come garanti della dignità culturale delle Olimpiadi... ma come agenti pubblicitari». Quindi ne deriverebbe un «esplicito spregio per la cultura». Argan richiama l'attenzione del ministro dei Beni culturali perché «garantisca l'integrità fisica e la dignità culturale delle opere d'arte».

A noi, appassionati dell'arte e della cultura, basta ricordare l'art. 9 della Costituzione italiana, dove afferma che la Repubblica «tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione», per invitare le autorità preposte a vietare il viaggio a Los Angeles dei Bronzi di Riace.

ANNA PARRAVICINI, ANNA ANGRISANI e altre firme (Roma)

## L'è denunce sgradevoli dei piccoli privilegi

Caro direttore,

negli anni della «solidarietà nazionale» denunciavamo, con forza e ripetutamente, gli abusi e i privilegi di una consistente parte dei cittadini.

Di questa nostra denuncia e dei relativi rimedi, di certo sgraditi a molti, si è perso senore. Non si parla più di liquidazioni e pensioni d'oro, dei tanti (troppi) che, non certo solo per motivo di «degenerazione» del privilegio anche ai familiari, usufruiscono gratuitamente o con forti sconti del servizio ferroviario, elettrico, delle telecomunicazioni ecc. pagati poi da tutta la collettività; ci si dimentica delle centinaia di migliaia di pensionati che, per motivi di «degenerazione» occupano così posti di lavoro altrimenti disponibili per i milioni di disoccupati.

Non riteni necessario riprendere le nostre giuste denunce e le relative azioni per far sì che tutti facciano interamente la loro parte di sacrifici?

Quanto sopra ovviamente collegato a misure che colpiscono la diffusa evasione ed i grandi patrimoni immobiliari e finanziari con provvedimenti efficaci.

DOMENICO LEONE (Torino)

## «Finisco col pagare più del triplo di chi occupa il mio alloggio»

Caro direttore,

in questi giorni i nostri governanti stanno discutendo per la casa. Forse pensano anche a noi piccoli proprietari?

Io con sacrificio ho acquistato nel 1969 un piccolo alloggio occupato in un Comune della cintura di Torino (Nichelino) per avere una vecchiaia tranquilla. Ordo in pensione con poco più della minima, non ho fatto lo sfratto all'inquilino (perché neanche io sono sfrattato), pensando di fare bene per non mettere nei guai una famiglia.

Ora però sono io nei guai, perché ricavo 75.000 di affitto e ne pago 90.000 dove abito; e lo Stato lo considera un reddito e devo pagare le super tasse, ossia più del triplo di chi occupa l'alloggio; e questa è una ingiustizia.

Quindi chiedo ai ministri di pensare anche a noi: cioè darsi la possibilità di detrazione dell'affitto dal modulo 740, se non dobbiamo occupare il nostro alloggio.

LUIGIA CAIRE (Torino)

## Spesso con l'autonomia può affermarsi l'arbitrio (ma solo sbagliando s'impara)

Caro direttore,

dall'Unità di venerdì 12 dicembre ho appreso che è prossima la presentazione da parte nostra di un organico progetto di modificazione della legge 219/61, e che detta norma per la ricostruzione delle zone sismiche. Ritengo la cosa senz'altro positiva, ma dico subito che non mi sembra giudizioso l'intendimento di assegnare «esclusivamente ai Comuni il potere di determinare i criteri per la priorità nella concessione dei contributi, di dare indirizzi per la formulazione di pareri da parte delle commissioni tecniche, di procedere alla sostituzione di parte o di tutti i membri delle commissioni stesse in caso di prolungata inattività».

Tratto tale intendimento collegato a una visione astratta e schematica del decentramento e dei poteri che agli Enti locali dovrebbero essere affidati. Se è vero, infatti, che ciascun Comune ha una sua propria specificità, è altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti dovunque, e altrettanto vero che tra i Comuni facenti parte delle varie categorie previste dalla legge di ricostruzione vi è un ampio denominatore comune che consente, anzi esige, una normativa univoca e uniforme per tutti i soggetti interessati, che sono presenti